

N. 481

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STEFANI, POTENTI, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, DREOSTO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, PUCCIARELLI, ROMEO, SPELGATTI, TESTOR e TOSATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2023

Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di zone di rispetto delle aree cimiteriali

Onorevoli Senatori. – L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato da ultimo con la legge n. 166 del 2002, contenuto nel titolo VI, recante della polizia mortuaria, del suddetto testo unico, disciplina l'ubicazione e le caratteristiche dei cimiteri, affrontando prevalentemente i profili sanitari, con riflessi su quelli di natura urbanistica.

In particolare, l'articolo 338 ha introdotto, al primo comma, quella che oggi viene definita « zona di rispetto », la collocazione dei cimiteri alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato e il divieto di costruire nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale « quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente di fatto ». Questo è un vincolo di carattere assoluto che ha efficacia indipendentemente dallo strumento pianificatorio, la cui ratio, come evidenziato dalla giurisprudenza, risiede nel vincolo di sacralità del luogo di sepoltura, nelle esigenze di tutela igienico-sanitaria e nel mantenimento di un'area di possibile espansione del cimitero.

Successivamente, con la modifica intervenuta nel 2002 (articolo 28 della legge n. 166 del 2002), il legislatore ha introdotto alcune deroghe ed eccezioni ed in particolare si prevede che:

il consiglio comunale possa approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, « la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non inferiori a 50 metri » se ricorrono alcune condizioni (sia accertato dal consiglio comunale che non vi

siano alternative; l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche, almeno di livello comunale, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti e ferrovie);

- la « zona di rispetto » di 200 metri possa essere ridotta, rispetto ai cimiteri esistenti autorizzando l'ampliamento di edifici esistenti o la costruzione di nuovi edifici a condizione che la « zona di rispetto » venga ridotta con apposita delibera del consiglio comunale, che vi sia il parere favorevole della competente azienda sanitaria locale e che la riduzione sia finalizzata alla realizzazione di un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico;
- entro la « zona di rispetto », e senza alcuna riduzione della stessa, possono essere realizzati interventi di recupero o interventi funzionali all'utilizzo di edifici esistenti, tra cui anche l'ampliamento entro il 10 per cento, i cambi di destinazione d'uso e gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, lettera a), b), c) e d) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 280 del 2011, ovvero per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia.

Per quello che riguarda i cimiteri militari, infine, non si applicano i vincoli previsti dal primo comma del suddetto articolo 338 a condizione che siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

L'attuale assetto normativo, seppur modificato da ultimo nel 2002, si rifà ai disposti dell'articolo 338 del regio decreto n. 1265 del 1934, periodo storico antecedente l'e-

spansione urbana di città e comuni ed essendo stato possibile ridurre la « zona di rispetto » cimiteriale e quindi programmare interventi urbanistici fino a 50 metri dal perimetro esterno ai cimiteri per un certo periodo storico a seguito del parere igienico-sanitario e della successiva deliberazione del consiglio comunale, spesso le aree intorno ai cimiteri sono oggi caratterizzate da urbanizzazione diffusa e talvolta frammentata.

Inoltre vi sono casi nei quali i cimiteri esistenti in ambito urbano non sono più suscettibili di utilizzo e di ampliamento, trattandosi di cimiteri esauriti o che rivestono esclusivamente una funzione di memoria quale cimitero storico. In questi contesti la « zona di rispetto » di 200 metri dalle mura perimetrali risulta essere alquanto restrittiva rispetto al contesto e alla possibilità di utilizzo.

Il presente disegno di legge interviene, quindi, sulla definizione dei vincoli cimiteriali relativi a cimiteri già esistenti, prevedendo altresì una distanza minima per eventuali nuovi cimiteri o forni crematori pari ad almeno 200 metri dai centri abitati.

Per quello che riguarda i cimiteri già esistenti, in particolare, si prevede una « zona

di rispetto » di 50 metri dal perimetro cimiteriale per i nuovi edifici per i comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti e una « zona di rispetto » di 100 metri per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Restano ferme le possibilità di recupero edilizio già previste dalla normativa vigente (manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia) e, al fine di poter assicurare che tutti gli immobili possano essere assoggettati ai necessari interventi di adattamento agli standard energetici ed antisismici - che in molti casi necessitano di innovazioni o incrementi volumetrici per il raggiungimento degli standard più recenti -, si innalza al 20 per cento la percentuale massima di ampliamento volumetrico per gli edifici ricadenti all'interno del vincolo cimiteriale.

Si prevede, infine, che siano fatte salve le situazioni esistenti all'entrata in vigore della modifica normativa, qualora presentano distanze inferiori a quelle previste nel disegno di legge, prevedendo una norma di salvaguardia relativamente a tutti i piani e i conseguenti titoli edilizi rilasciati legittimamente con la normativa precedente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche dell'articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

- 1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* il primo comma è sostituito dal seguente:
- « Ferma restando la disciplina di cui ai commi quinto, sesto, settimo e ottavo, per i cimiteri già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano le seguenti disposizioni:
- a) per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale esistente;
- b) per i comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti, è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri dal medesimo perimetro;
- c) è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri dal medesimo perimetro nel caso di cimiteri esistenti non più suscettibili di ampliamento futuro, dichiarato da apposita delibera del consiglio comunale che li individui come cimiteri esauriti o aventi valore storico testimoniale »;
- *b)* dopo il primo comma è inserito il seguente:
- « I nuovi cimiteri e i forni crematori devono essere collocati alla distanza di almeno

200 metri dal centro abitato. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i comuni tengono conto delle zone di rispetto cimiteriale di cui al primo comma »;

- c) al secondo comma, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « commi precedenti »;
- d) al quinto comma sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'ottavo comma, »;
- *e)* il settimo comma è sostituito dal seguente:

« All'interno delle zone di rispetto di cui ai commi primo e secondo, sono consentiti interventi di recupero, di installazione di servizi tecnici e di abbattimento delle barriere architettoniche, funzionali all'utilizzo dell'edificio esistente, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 20 per cento della volumetria esistente e i cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

Art. 2.

(Clausola di salvaguardia)

1. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora presentino distanze inferiori a quelle previste dall'articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto n. 1265 del 1934, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.